



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 4

CIG Z1A1B2C4FF

POLIZZA FURTO/RAPINA/PORTAVALORI

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Gardone Riviera

e

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24	Del 31/12//2016
Alle ore 24	Del 31/12/2020

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	31/12
---------------------	-------



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Dichiarazioni relative all'assicurazione in generale

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e precisamente il Comune di Gardone Riviera inteso come Ente unitario senza distinguere tra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti;
Dipendenti	per dipendenti si intendono le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Sono parificati ai dipendenti: <ul style="list-style-type: none">▪ i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.▪ i dipendenti di imprese terze, quali ad esempio addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea.▪ e tutte le altre persone incaricate dall'Assicurato nello svolgimento di servizi derivanti dall'attività dichiarata
Stabilimenti	per "stabilimenti" si intendono tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato (compresi gli impianti fissi), anche se occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente ai fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile. A titolo esemplificativo e non limitativo per stabilimento si intendono: uffici, musei, nicchie protette utilizzate per esposizioni, teatri, pinacoteche, biblioteche, scuole, civili abitazioni, autorimesse, impianti ed attrezzature per l'espletamento di servizi vari in genere e dipendenze, nulla escluso. A maggior precisazione della definizione di stabilimento si conviene che si intende includere in garanzia anche i beni affidati a dipendenti o terzi ovunque ubicati.
Valori	Per valori si intendono: denaro (ad esempio: valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), preziosi (monili, anelli, monete, ecc.) certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiariae, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Contenuto	per contenuto si intende il complesso mobiliare dell'Assicurato o di terzi, costituito da arredamento, attrezzature, oggetti in genere d'arte, opere d'arte, di antichità e scientifici e merci. A titolo esemplificativo sono tali: i locali, i mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione, incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari, pitture, sculture, stampe, incisioni, arazzi e bronzi, articoli artistici, ceramiche e vetri, libri, manoscritti, autografi, miniature, mobili antichi, pizzi e merletti, tappeti, coperte, tappezzerie, damaschi ed altri tessuti nonché tutti i materiali relativi all'attività, anche situati all'aperto, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti,



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

	esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione.
Società	l'impresa assicuratrice
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker	il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società, e più precisamente San Lorenzo srl



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite Sezioni della presente polizza e più precisamente:

Sezione I	Perdita dei valori negli stabilimenti
Sezione II	Danni durante il trasporto valori
Sezione III	Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

Per tutte le Sezioni della polizza le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle pagine successive, salve le eventuali limitazioni previste alle singole Sezioni.

La presente assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara che le informazioni da lui fornite determinano la qualità e la natura del rischio ed in funzione di queste è stato, di comune accordo, convenuto il relativo premio.

Ogni dichiarazione scritta in buona fede dall'Assicurato non comporterà l'annullamento della presente polizza, né l'applicazione del disposto dell'art. 1893 del Codice Civile II comma, fermo restando il diritto della società alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui è venuta a conoscenza del vero stato delle cose.

Art. 3 – Massimo indennizzo

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero (nel corso dell'annualità assicurativa o del minor periodo per il quale è stato corrisposto il premio) la presente polizza in una o più delle sue Sezioni, fermi i limiti, per anno e per sinistro previsti.

Art. 4 – Franchigia e scoperto

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato all'art. B) seguente, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. A) - Somme Assicurate

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo per sinistro:

Sez. I - Perdita dei valori negli stabilimenti

€ 5.000,00 ridotto a € 2.000,00 per le scuole

Sez. II - Danni durante il trasporto valori

€ 3.000,00

Sez. III - Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto

€ 20.000,00

Art. B) - Franchigie

€ 150,00 per sinistro



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

SEZIONE I - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari risarcibili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre risarcibili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Cliente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato del Cliente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro a seguito di:

- qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico.
- rapina o scippo subito dai Clienti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.

Sono inoltre risarcibili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti ma solo in occasione di rapina.

Condizioni Particolari

Art. 1.1 Estensione di garanzia

La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente Sezione con il massimo però di € 1.000,00 per sinistro e per anno.

In caso di sinistro non sarà applicata alcuna franchigia.

SEZIONE II - DANNI DURANTE IL TRASPORTO

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori - i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato - a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore.
- b). assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio.
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Condizioni Particolari

Art 2.1 - Estensioni di garanzia

La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente SEZIONE, con il massimo però di € 1.000,00 per sinistro ed anno.

In caso di sinistro non sarà applicata alcuna franchigia.

Art 2.2 – Parificazione a dipendenti



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Ai soli effetti della presente Sezione sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni.

Art. 2.4. Modalità dei trasporti

A) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- fino a € 5.000,00 da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione.
- B) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
- C) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.

SEZIONE III - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO

Art. 3.1

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento del contenuto situato negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature, arredamento, merci.
- d) distruzione o danneggiamento di apparecchiature e strumentazioni portatili.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) c) e d) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE SEZIONI TUTTE

1) Nuovi stabilimenti e dipendenti

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

2) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato.
- b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla SEZIONE II - Danni durante il trasporto.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto.
- e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
- f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex o cablogrammi.
- g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di cassieri. E' considerato errore l'ammacco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
- h) consistenti nella consegna forzata di valori, arredamento, attrezzature e merci in luogo diverso dallo stabilimento dell'Assicurato ove viene posta in atto una minaccia:
 - h.1) di violenza alle persone di Amministratori o dipendenti dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona; Fa eccezione il danno inerente i valori, arredamento, attrezzature mentre sono trasportati e affidati alla custodia di qualsiasi dipendente purché l'Assicurato non fosse a conoscenza della predetta minaccia prima del momento di inizio del trasporto.
 - h.2) di danni ai locali od ai beni dell'Assicurato.
- i) conseguenti ad ammanchi di materiale e di merci rilevati solo in sede di inventario

3) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4) Altre assicurazioni

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione all'art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

5) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

6) Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto al risarcimento.

7) Conservazione delle tracce di sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

8) Nomina dei Periti Liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

9) Mandato dei Periti liquidatori

I periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate.
- c) Verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 5
- d) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate).
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Tali risultati sono obbligatori fra le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se il perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10) Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

11) Effetti cambiari

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze.
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

12) Spese di ammortamento titoli

La Società risarcisce, fino alla somma di € 1.000,00 le spese relative alla procedura d'ammortamento di titoli di credito ed effetti cambiari.

13) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte governative in vigore, relativo al periodo di rischio non corso.

14) Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 C.C., l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

15) Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

16) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

17) Recuperi

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata risarcita a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare del risarcimento corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
- b) In secondo luogo per ridurre il danno risarcibile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per il risarcimento dalla stessa corrisposto all'Assicurato.
- c) Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione interessata, fosse rimasta a suo carico.

18) Pagamento dell'indennizzo

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo del risarcimento dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

19) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio alla presente applicazione ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

20) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

21) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Brescia

22) Rinvio alle norme di legge



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

23) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex, telefax o simili) salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo raccomandata, indirizzata alla Società.

24) Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

25) – Clausola Broker

Il Comune di Gardone Riviera si affida per la gestione del presente contratto alla soc. San Lorenzo srl.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla soc. San Lorenzo Broker srl che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

26) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'